



Corte III
C-500/2006
{T 0/2}

Sentenza del 20 maggio 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'Avv. Cesare Lepori,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di
dimora e rinvio.

Fatti:**A.**

In data 8 giugno 2000, A._____, cittadino angolano nato il..., ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Lisbona una domanda di visto per la Svizzera al fine di convolare a nozze con B._____, cittadina elvetica nata il....

Giunto in Svizzera il 6 agosto 2000, A._____ ha contratto matrimonio con l'interessata il 28 ottobre successivo ed è stato quindi posto a beneficio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), puntualmente rinnovato a scadenze annuali.

B.

Con sentenza del 7 settembre 2004, il Giudice della Pretura penale di Bellinzona ha riconosciuto A._____ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio, condannandolo alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento di una multa di Fr. 200.-.

C.

Con sentenza del 20 aprile 2005, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi C._____ in data 28 ottobre 2000.

D.

Invitato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) a pronunciarsi in merito alla richiesta di proroga del permesso di dimora presentata da A._____ Edgar, con scritto del 23 dicembre 2005, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e di pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

E.

Agendo per il tramite del suo patrocinatore, con osservazioni del

25 gennaio 2006, A._____ ha in primo luogo affermato di beneficiare di un permesso di dimora da oltre cinque anni. Egli ha poi negato che la separazione dalla moglie sia intervenuta già nel dicembre 2003, sottolineando di aver mantenuto con quest'ultima normali e regolari rapporti matrimoniali, che la decisione di divorziare era stata presa solo nell'autunno 2004 dalla moglie e che egli aveva assecondato questa scelta con l'unico scopo di evitare una lunga causa giudiziaria (cfr. dichiarazione di B._____ del 20 gennaio 2006). L'interessato ha inoltre rilevato che la sua responsabilità nell'ambito dei fatti che hanno condotto alla sua condanna andava ridimensionata e che l'infrazione in questione costituisce l'unico fatto in cui egli sia stato coinvolto durante il suo soggiorno in Svizzera. A._____ ha infine posto l'accento sulla sua integrazione professionale (diverse attività lucrative svolte dal suo arrivo sul territorio elvetico), scolastica (conseguimento del diploma di informatico di gestione) e personale (attivo in diverse formazioni del calcio regionale).

F.

Con decisione del 16 marzo 2006, l'UFM ha rifiutato la propria approvazione alla proroga del permesso di dimora postulata, impartendo all'interessato un termine al 30 giugno 2006 per lasciare la Svizzera.

A motivo della propria decisione, l'autorità di prime cure ha evidenziato come l'affermazione secondo cui i rapporti tra i coniugi C._____ sarebbero proseguiti anche dopo la data della separazione e secondo cui la decisione di divorziare sarebbe intervenuta in un secondo tempo e su sola volontà dell'ex-moglie, non invalida in nessun modo il fatto che gli interessati si siano separati solo tre anni dopo il matrimonio e che da allora non abbiano più ripreso la vita in comune, rilevando poi come il rilascio del permesso di dimora a favore di A._____ fosse stato giustificato unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale e che quindi il fatto che l'interessato ne benefici da oltre cinque anni non è determinante, dal momento che la durata dell'unione coniugale è stata nettamente inferiore a questo periodo. Essa ha poi affermato che la portata delle conclusioni a cui è giunta l'autorità giudiziaria in merito alla condanna del 7 settembre 2004, cresciuta in giudicato, non poteva più essere rimessa in discussione, precisando nel contempo che A._____ non presenta un'integrazione professionale derivante da

una stabile e duratura attività lucrativa, di modo che egli non dispone di una sufficiente autonomia finanziaria.

G.

In data 4 maggio 2006, A._____ è insorto avverso la suddetta decisione, riprendendo per l'essenziale le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2006. A sostegno del proprio gravame egli ha considerato sproporzionato il fatto di negare il rinnovo del permesso di dimora perchè il suo vincolo matrimoniale si è sciolto quattro mesi prima del diritto all'ottenimento del permesso di domicilio a seguito della sua presenza sul territorio della Confederazione per la durata di cinque anni, sottolineando poi di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza della Svizzera. Il ricorrente ha poi sottolineato di non avere alcun legame in Angola vista la sua tenera età al momento della partenza per il Portogallo e l'assenza di parenti presso i quali potrebbe tornare, di modo che un suo rientro in patria non appare possibile.

H.

Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 24 luglio 2006, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.

I.

Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità inferiore, con replica dell'8 settembre 2006, il ricorrente si è riconfermato nelle considerazioni formulate nel ricorso, producendo inoltre agli atti una lista di dichiarazioni di suoi amici e conoscenti, con le quali essi attestano che egli padroneggia perfettamente la lingua italiana, che è ben integrato nel contesto ticinese e che si è sempre dimostrato una persona corretta.

J.

Chiamato ad esprimersi in merito allo scritto del 22 febbraio 2008 con il quale il ricorrente ha comunicato di avere sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, con duplice del 19 marzo 2008, l'UFM si è riconfermato nelle sue allegazioni.

Diritto:

1.

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS

173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 vLDDS, dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifre 2 e 4 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

2.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) e all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).

Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie.

Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto.

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura

davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

3.

A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

4.

Secondo l'art. 1a vLDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.

L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 vLDDS). La libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [vODDS del 1949, RU 1949 I 233]).

Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 vLDDS).

Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 8 capoverso 2 vLDDS. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 vLDDS).

5.

5.1 Secondo l'art. 99 LEtr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione

cantonale.

Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso.

Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 vOLS, art. 18 cpv. 1 e 3 vLDDS e art. 1 cpv. 1 let. c vOPADS).

5.2 In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A._____ (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4 vLDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità.

6.

6.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 131 II 339 consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata).

6.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 1^a frase vLDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2^a frase vLDDS).

6.3 Nella fattispecie, A._____ è stato messo a beneficio di un permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio, celebrato il 28 ottobre 2000, con una cittadina svizzera. Dal dicembre 2003 i coniugi C._____ hanno vissuto separati e la loro unione è poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 20 aprile 2005

(cresciuta in giudicato), di modo che l'interessato non può più, da quella data, prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base della succitata disposizione, in quanto lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera non esiste più.

Il ricorrente ha affermato che i rapporti con l'ex-moglie erano proseguiti anche dopo il dicembre 2003, che la decisione di divorziare era intervenuta solo nell'autunno 2004, che il divorzio era stato voluto esclusivamente dalla ex-moglie e che egli, pur avendo desiderato continuare nel matrimonio, vi si era adeguato allo scopo di evitare una lunga causa giudiziaria (cfr. dichiarazione di B. _____ del 20 gennaio 2006). Sarebbe pertanto sproporzionato revocargli il permesso di dimora, soprattutto tenuto conto del fatto che il divorzio è stato pronunciato dopo circa quattro anni e mezzo dalla celebrazione del matrimonio, quindi a soli sei mesi dalla nascita del suo diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio ai sensi l'art. 7 cpv. 1 2^a frase vLDDS.

Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata, queste allegazioni non invalidano il fatto che gli interessati si siano separati solo tre anni dopo il matrimonio e che da allora non abbiano più ripreso la vita in comune. Inoltre, il proseguimento di rapporti di tipo coniugale durante un certo periodo non rappresenta di per sé un elemento suscettibile di attenuare il valore di una separazione già in atto, la cui validità è stata peraltro confermata dalla decisione degli interessati di continuare a vivere separati e di divorziare.

Dagli atti di causa si evince che il ricorrente è giunto sul territorio della Confederazione in data 6 agosto 2000 ed il 28 ottobre successivo è convolato a nozze con una cittadina svizzera. Al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio pronunciata il 20 aprile 2005, l'interessato aveva dimorato in maniera regolare ed ininterrotta in Svizzera per un periodo inferiore a quello di cinque anni previsto all'art. 7 cpv. 1 2^a frase vLDDS, di modo che egli non può esigere il rilascio di un permesso di domicilio, né il rinnovo del suo permesso di soggiorno in base a questa norma.

7.

7.1 Nella misura in cui A._____ non è più coniuge di una cittadina svizzera, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 1^a frase vLDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli stranieri esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera (segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 vLDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5).

Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 vODDS e l'art. 1 let. a vOLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN. WURZBURGER, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287).

7.2 Dagli atti di causa emerge che A._____ ha conseguito nel gennaio 2006 un diploma quale informatico di gestione frequentando a tempo pieno la Scuola superiore di informatica di gestione a Bellinzona dall'agosto 2001 al giugno 2005, lavorando nel contempo quale addetto delle pulizie dal 30 luglio 2004 e svolgendo nel 2005 uno stage di informatica della durata di cinque mesi. Dopo aver conseguito il suddetto diploma, l'interessato ha lavorato per un periodo di sei mesi nel 2006 e nel febbraio 2008 ha sottoscritto un contratto di durata indeterminata la cui validità sottostà all'ottenimento da parte del ricorrente di un permesso di dimora. L'interessato ha inoltre prodotto delle dichiarazioni di amici e conoscenti attestanti che egli

padroneggia perfettamente l'italiano, si è sempre dimostrato una persona corretta ed è ben inserito ed integrato nel contesto sociale ticinese, in particolare nell'ambito del calcio regionale (cfr. dichiarazioni annesse alla replica dell'8 settembre 2006).

L'esame della fattispecie permette quindi di constatare che durante il suo soggiorno in Svizzera A._____ ha esercitato nel corso della sua formazione delle attività lucrative (addetto alle pulizie, stage e lavoro a tempo determinato in ambito informatico) in maniera discontinua, assicurando la sua indipendenza finanziaria anche grazie al sostegno dell'ex suocera (cfr. rapporto informativo della polizia cantonale ticinese del 28 luglio 2005). Il ricorrente non può tuttavia pretendere di avere acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più mettere in pratica nel suo paese d'origine. Dal punto di vista sociale, il fatto che egli abbia appreso l'italiano ed allacciato dei legami, anche stretti, in Svizzera è del tutto normale dopo avervi soggiornato per alcuni anni. Alla luce di quanto esposto, benché in particolare la formazione conseguita da A._____ non possa essere ignorata, il processo di integrazione personale, scolastica e professionale dell'interessato non risulta essere a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina svizzera.

Quo alla durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera, giova rilevare come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 20 aprile 2005, A._____ risiede sul territorio della Confederazione unicamente in ragione delle procedure che egli ha successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno nonostante lo scioglimento del suo matrimonio con B._____. In queste circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera (circa sette anni e mezzo), certo non trascurabile, deve essere fortemente relativizzata, segnatamente anche in paragone ai quasi ventitrè anni della sua vita precedentemente vissuti all'estero, dapprima in Angola (fino all'età di 14 anni) e successivamente in Portogallo. L'interessato ha infatti trascorso all'estero tutta la sua infanzia, la sua adolescenza ed i primi anni della sua vita d'adulto, anni determinanti per lo sviluppo della personalità (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa). A._____, oggi trentunenne e senza obblighi familiari, appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita e alla

cultura dei paesi dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza. Si constata poi che A._____ non può prevalersi di alcun legame familiare in Svizzera, mentre sua madre vive in Portogallo.

L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta il Tribunale a ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che A._____, nonostante le sue qualità professionali, la sua attuale indipendenza finanziaria ed il suo buon comportamento generale, non ha compiuto in Svizzera un processo d'integrazione sociale e professionale a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di dimora che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina elvetica.

A titolo abbondanziale, la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dalla Pretura penale di Bellinzona con sentenza del 7 settembre 2004, peraltro fermamente contestata dall'interessato nel corso della presente procedura, riveste un'incidenza marginale nella fattispecie e non è tale da rimettere in causa il buon comportamento generale di A._____ in Svizzera.

8.

Nella misura in cui A._____ non ottiene il rinnovo del permesso di dimora, è a ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera giusta l'art. 12 vLDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS.

8.1 Il ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che gli permettono di fare ritorno in Angola. Ne discende che nessun ostacolo insormontabile di ordine tecnico si oppone all'esecuzione del suo rinvio (art. 14a cpv. 2 vLDDS).

8.2 Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio, il ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso sarebbe contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che l'interessato potrebbe subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente sottoposto a torture o a pene o trattamento inumani o degradanti in

violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ne consegue che l'esecuzione del rinvio del ricorrente appare ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 vLDDS (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 60.97, 57.56, 56.50; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati).

8.3 Giusta l'art. 14a cpv. 4 vLDDS, l'esecuzione del rinvio non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Questa norma si riferisce ai casi di persone che, pur non essendo perseguitate personalmente, fuggono dalle situazioni di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata, nonché a quelle per le quali un ritorno nel loro paese d'origine equivarrebbe a metterle concretamente in pericolo, o che non potrebbero più ricevere le cure mediche delle quali necessitano (KÄLIN, op. cit., p. 26). Questa disposizione, redatta in forma potestativa, indica chiaramente che la Svizzera interviene in questo caso non in ragione di un obbligo derivante dal diritto internazionale, ma unicamente per delle preoccupazioni di natura umanitaria. Ne consegue che l'art. 14a cpv. 4 vLDDS conferisce un certo potere d'apprezzamento alle autorità competenti, le quali dovranno, in ogni caso di specie, procedere ad una ponderazione tra gli aspetti umanitari legati all'esecuzione del rinvio dello straniero e gli interessi pubblici che militano a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo al decreto federale sulla procedura d'asilo [DPA], FF 1990 II 470).

Al fine di valutare l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio di A._____, occorre esaminare la situazione prevalente attualmente in Angola, nonché quella particolare del ricorrente. Quest'analisi deve essere attuata facendo riferimento a criteri quali i legami dell'interessato nella sua regione d'origine, in particolare le sue relazioni familiari e sociali, i suoi soggiorni antecedenti, rispettivamente le attività esercitate, le sue conoscenze linguistiche e professionali, il sesso, l'età, lo stato di salute, lo stato civile e gli obblighi familiari. Per quanto attiene l'analisi della situazione regnante attualmente in Angola, il Tribunale si è fondato su rapporti emanati dallo Human Rights Watch, da organizzazioni internazionali operanti nel paese quale ad esempio l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ONU) per i diritti umani e dal Dipartimento di Stato americano (cfr. a questo titolo i siti internet

www.un.org, www.state.gov). Dopo 27 anni di guerra civile, la morte nel 2002 del capo dei ribelli D._____ ha condotto ad una fase di pace (ad eccezione dell'enclave della Cabinda). Quasi tre decenni di conflitti hanno però lasciato alle spalle una situazione molto difficile a livello di infrastrutture (vie di comunicazione obsolete, strutture sanitarie inesistenti o fatiscenti, approvvigionamento energetico insufficiente) e, malgrado un'importante crescita economica registrata negli ultimi anni, larghe fasce della popolazione angolana si trovano in una situazione di povertà. Ciò malgrado, le garanzie di un ritorno in tutta sicurezza sono sufficienti, per lo meno nelle città facilmente accessibili della provincia di Benguela (regione di origine del ricorrente), in particolare per le persone come A._____, giovani, celibi e senza alcun problema di salute (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di asilo [CRA] del 17 settembre 2004 in Giurisprudenza della Commissione di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004/32 consid. 7.3). Quo alla sua situazione personale, si rileva che l'interessato ha lasciato l'Angola da parecchi anni e che egli afferma di non disporre più in loco di legami familiari stretti. L'adito Tribunale è certo cosciente che una partenza dopo un soggiorno di qualche anno in Svizzera non è priva di difficoltà, ma nonostante tutto deve constatare che questi problemi non possono di per sé giustificare il rinnovo di un permesso di dimora di cui l'interessato ha potuto beneficiare unicamente in ragione del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. La situazione del ricorrente è pertanto paragonabile a quella di numerosi stranieri chiamati a lasciare il territorio della Confederazione al termine di un soggiorno di durata determinata per il quale avevano ottenuto un permesso. Infine, la giovane età dell'interessato e la formazione in ambito informatico da egli svolta in Svizzera sono proprie a facilitarne il reinserimento professionale in patria.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che l'esecuzione del rinvio di A._____ è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS.

9.

Ne discende che l'UFM con decisione del 16 marzo 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.

Il termine di partenza fissato all'interessato nella decisione impugnata è trascorso, l'UFM è invitato pertanto ad impartire a A._____ un nuovo termine per lasciare la Svizzera.

10.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

A._____ deve lasciare la Svizzera entro il termine che gli verrà comunicato dall'UFM in esecuzione della presente decisione.

3.

Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 16 giugno 2006.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 3115889.4 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

Il presidente della camera:

Il cancelliere:

Antonio Imoberdorf

Graziano Mordasini

Data di spedizione: